

TI_GERICHTE 33.2022.11 vom 18. Juli 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-07-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2022.11

FR: TI_GERICHTE 33.2022.11 du 18 juillet 2022

IT: TI_GERICHTE 33.2022.11 del 18 luglio 2022

Erwägungen

E. 18

luglio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 21 maggio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 16 maggio 2022 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, 1952, è al beneficio di prestazioni complementari all'AI dal 2006 (doc. 10) e all'AVS dal 2016 (doc. 29). Dal 2010 (doc. 10-14/16) in poi la Cassa cantonale di compensazione ha in particolare considerato quali spese riconosciute una pigione lorda di Fr. 11'003.- annui.

1.2. Nell'ambito della revisione periodica avviata nel 2019 (doc. 40), il 30 settembre 2021 (doc. 46) la Cassa ha chiesto all'assicurata di trasmetterle una dichiarazione del locatore relativa alla pigione.

Dai documenti allegati è emerso che dal 1° ottobre 2017 la pigione mensile ammontava a Fr. 705.-, perciò il 26 ottobre 2021 (doc. 49) la Cassa le ha chiesto la ricevuta di pagamento per il mese di ottobre 2021, che l'assicurata ha prodotto (doc. 49-3/5) unitamente a quella per le spese per l'acqua potabile e le canalizzazioni del 2020 (doc. 49-4/5) e per il riscaldamento e le spese accessorie del 2020 (doc. 49-5/5), pagati in giugno 2021.

1.3. Con decisione del 16 novembre 2021 (doc. 50) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurata di restituire le prestazioni complementari indebitamente ricevute dal 1° ottobre 2017 al 30 novembre 2021, quantificate in Fr. 6'715.-, a seguito della notifica, avvenuta soltanto il 12 ottobre 2021, che la pigione mensile era diminuita dal 1° ottobre 2017.

Dagli allegati fogli di calcolo risulta che la pigione considerata ammonta a Fr. 8'460.- all'anno, a cui si aggiungono Fr. 840.- per i costi di riscaldamento forfettari (Fr. 1'260.- dal 2021), per un totale annuo di Fr. 9'300.- (Fr. 9'720.- dal 1° gennaio 2021).

1.4. Il

E. 22

marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune importanti modifiche della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).

Nel caso di modifica della legge, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a).

Le Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua.

In concreto, per il diritto alle PC fino al 31 dicembre 2020 fanno senza dubbio stato le norme vigenti fino all'entrata in vigore della Riforma delle PC, mentre le modifiche del 22 marzo 2019 sono applicabili per il diritto alle PC per il 2021, giacché dal calcolo effettuato il 16 novembre 2021 dalla Cassa cantonale di compensazione in base al vecchio (doc. 51) e al nuovo diritto (doc. 54) è risultato per l'assicurata un diritto più elevato in applicazione delle nuove norme.

2.3. Oggetto del contendere è la verifica della correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa cantonale di compensazione nei confronti della ricorrente per le prestazioni complementari apparentemente versate in maniera erronea dal 1° ottobre 2017 al 30 novembre 2021, che il 16 novembre 2021 la Cassa ha calcolato ammontare a Fr. 6'715.-.

Per fare ciò, occorrerà in primo luogo sapere quale importo computare a RI 1 a titolo di pigione ("locazione" nel foglio di calcolo) dal 1° ottobre 2017.

2.4. L'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di prescrizione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004).

Ciò non è il caso ■ e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione ■ quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).

Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGA).

Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicito effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.5. Dopo essere venuta a conoscenza che dal 1° ottobre 2017 (doc. 47-7/10) la pigione mensile concordata fra il locatore e l'assicurata conduttrice ammontava a Fr. 705.- e che, nel mese di ottobre 2021, quest'ultima aveva pagato tale importo al proprietario di casa (doc. 49-3/5), con decisione formale del 16 novembre 2021 (doc. 50) la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito il suo nuovo diritto alle prestazioni complementari dal 1° ottobre 2017.

Concretamente, così come risulta dai fogli di calcolo allegati, ha deciso che da quel giorno l'interessata aveva diritto alle prestazioni complementari in misura inferiore rispetto a quanto stabilito in precedenza, poiché nei redditi ha computato una pigione inferiore (Fr. 9'300.- contro Fr. 11'003.- determinati negli anni passati).

Constatato quindi un indebito riconoscimento di prestazioni giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGa, la Cassa le ha chiesto la restituzione della somma di Fr. 6'715.- erroneamente versata da quel momento fino al 30 novembre 2021. Tale ammontare corrisponde alla differenza fra le PC incassate e le prestazioni complementari di diritto nel medesimo lasso di tempo.

2.6. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 vLPC).

Secondo il nuovo art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato dei seguenti importi:

a. la riduzione dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;

b. il 60 per cento dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.

L'art. 10 LPC prevede una lista esaustiva di spese riconosciute e il suo cpv. 1, alla lettera b, nel vecchio e nel nuovo tenore, riconosce alle persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è di Fr. 13'200.- per le persone sole fino al 31 dicembre 2020 e di Fr. 16'440.- nella regione 1, di Fr. 15'900.- nella regione 2 e Fr. 14'520.- nella regione 3 dal 2021.

L'OPC-AVS/AI definisce le spese accessorie riconosciute e le norme determinanti sono cambiate solo nell'importo del forfait.

art. 16a Forfait per spese accessorie

1 Nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto soltanto un forfait.

2 Il capoverso 1 si applica pure alle persone che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto di abitazione sull'immobile che esse abitano.

3 L'importo annuo del forfait è di 1680 franchi [2520 dal 1° gennaio 2021].

4 La limitazione secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC deve essere rispettata.

Art. 16b Forfait per spese di riscaldamento

1 Oltre alle spese accessorie usuali, un forfait per le spese di riscaldamento è concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'articolo 257b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni.

2 L'ammontare annuo del forfait è uguale alla metà dell'ammontare di cui all'articolo 16a.

Nel Commento edito nel gennaio 2020 riguardante la Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) - Disposizioni d'esecuzione della riforma delle PC, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali si è così espresso sull'art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI:

L'aumento dell'importo forfettario per le spese accessorie dovrà avvenire sulla stessa base di quello degli importi massimi per la pigione, ovvero con la stessa cadenza e in funzione dell'adeguamento all'evoluzione dei prezzi. Nel messaggio concernente la modifica della LPC sugli importi massimi riconosciuti per le spese di pigione è illustrata l'evoluzione delle spese accessorie per gli anni 1998-2003. Ne risulta che in quegli anni le spese accessorie sono aumentate in misura doppia rispetto agli affitti netti. Le spese di riscaldamento dipendono sostanzialmente dal prezzo dell'olio da riscaldamento, che dal 2001, anno dell'ultimo adeguamento delle pigioni massime, è raddoppiato. Le altre voci usuali delle spese accessorie, quali l'elettricità o l'acqua calda sono più stabili e seguono perlopiù l'andamento generale dell'inflazione.

Considerata questa base di dati, gli importi forfettari per le spese accessorie e per le spese di riscaldamento vengono aumentati del 50 per cento, ovvero a 2520, rispettivamente 1260 franchi all'anno."

Dal testo letterale dell'art. 16a e dell'art. 16b OPC-AVS/AI, così come rilevato dall'UFAS, discende chiaramente che le spese accessorie (art. 16a OPC-AVS/AI) - fino al 31 dicembre 2020 pari a Fr. 1'680.- e dal 1° gennaio 2021 a Fr. 2'520.- - sono riconosciute unicamente ai proprietari di immobili e a chi ad esso si sostituisce in virtù di un diritto di usufrutto o di abitazione. Le spese di riscaldamento (art. 16b OPC-AVS/AI) - ammontanti a Fr. 840.- rispettivamente a Fr. 1'260.- - sono invece concesse ai conduttori di immobili che sono tenuti, essi stessi, a riscaldare a proprie spese l'abitazione che locano.

In altre parole, questi due forfait non sono cumulabili, giacché concernono due diversi titolari del diritto alle prestazioni complementari.

2.7. Nel caso all'esame la valutazione dei fatti diverge fra le parti in merito alla quantificazione delle spese di locazione computabili.

Solo con la risposta di causa l'amministrazione ha indicato che tale importo deriva dalla pigione di Fr. 846,85 comunicata a suo tempo dall'assicurata, riportata su 12 mesi (Fr. 10'163.-), cui ha aggiunto il forfait di Fr. 840.- previsto dall'art. 16b OPC-AVS/AI.

Alla richiesta di prestazioni complementari di fine 2009 (doc. 1) l'assicurata ha allegato uno scritto della _____, del 14 marzo 1996 (doc. 4-3/6), indirizzato al suo proprietario di casa, in cui è indicato che, a seguito della richiesta della conduttrice di diminuzione della pigione stante il ribasso dei tassi ipotecari, la pigione di Fr. 951.- stabilita nel 1991, dopo un aumento, doveva essere adeguata al costo della vita e poi al tasso ipotecario. Pertanto, dal 1° ottobre 1996 la nuova pigione mensile era di Fr. 846,85.

In assenza di altre comunicazioni in merito, dal 2009 in poi la Cassa di compensazione ha sempre considerato una pigione totale di Fr. 11'003.-, comprensiva del forfait di Fr. 840.- per le spese accessorie, senza tuttavia precisare gli importi della pigione netta e delle spese.

Se, con il cambiamento del sistema informatico e dei fogli di calcolo dal 2013, la Cassa avesse distinto chiaramente, al capitolo "Locazione", fra "Affitto" e "Costi di riscaldamento forfettari", come ha poi fatto con la decisione di restituzione del 16 novembre 2021, certamente l'interessata si sarebbe accorta già allora dell'errore in cui la Cassa era incappata.

2.8. Come ha ritenuto la ricorrente, non è possibile fare capo, nel suo caso, all'art. 16b OPC-AVS/AI concernente il forfait di Fr. 840.- (dal 2021 di Fr. 1'260.-) per le spese di riscaldamento.

Come sopra esposto, questo forfait è concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento secondo l'art. 257b cpv. 1 CO.

Questa circostanza non si realizza nel caso dell'assicurata, visto che dagli atti risulta chiaramente che essa rimborsa al locatore i costi effettivi, che a sua volta quest'ultimo sopporta anticipandone il pagamento ai rispettivi fornitori. In altre parole, l'assicurata non si occupa in prima persona di riscaldare la sua abitazione, ma è il proprietario che vi procede. La ricorrente non riscalda essa stessa la sua abitazione, ma paga al locatore i costi che egli anticipa e che ripartisce e riversa sull'interessata e su altri suoi inquilini.

Il rapporto di locazione concluso fra l'assicurata e il proprietario dell'appartamento di 3 1/2 locali a _____ è iniziato il 1° ottobre 1989 ed è terminato il 30 settembre 1990, con una pigione annua di Fr. 10'200.- pagabile in rate mensili di Fr. 850.-, oltre a Fr. 60.- al mese di acconto spese (doc. A2). Questo contratto si è rinnovato tacitamente ed è ancora in

essere.

L'interessata ha comprovato che la pigione mensile pagata nel 2009 ammontava a Fr. 960.- (doc. B2), di cui Fr. 109.- a titolo di acconto spese accessorie (doc. B3), a cui si aggiunge il conguaglio di Fr. 875,70 da versare per le spese di riscaldamento, acqua calda e fognatura, fatturate in totale Fr. 2'094,40.

Essa ha segnalato che, poiché nel corso del 2015 e del 2016 è emerso che un saldo a suo favore di Fr. 646,95 (doc. A3) per le spese di riscaldamento e di acqua calda non le era stato restituito rispettivamente conteggiato sui futuri costi, da quel momento le parti contrattuali hanno di fatto convenuto che la ricorrente non avrebbe più versato al locatore degli acconti e dei conguagli spese, ma soltanto le spese effettive documentate, così da potere essere sicura di pagare i costi reali a suo carico.

Il 26 ottobre 2021 (doc. 48) la Cassa ha chiesto all'assicurata di comprovare il pagamento dell'affitto di ottobre 2021, con successiva conferma di pagamento del canone di Fr. 705.- tramite banca (doc. 49-3/5).

La ricorrente ha indicato alla Cassa di pagare un "affitto lordo mensile fr. 705.00 Annuale fr. 8460.-" (doc. A7), specificando poi per il 2020 le spese accessorie. La cifra di Fr. 705.- costituisce, quindi, la pigione netta.

Dagli atti risulta che nel 2011 la ricorrente ha pagato Fr. 2'031,90 di spese per il riscaldamento (doc. 16-5/10), a cui si aggiungono Fr. 94,05 per la fognatura (doc. 16-6/10), Fr. 87,90 per il consumo di acqua potabile (doc. 16-7/10) e Fr. 130.- per la tassa d'abbonamento (per il 2012) (doc. 16-7/10).

Nel 2020, il consumo di acqua potabile a carico della ricorrente ammonta a Fr. 117,50, oltre a Fr. 140.- per la tassa base e a Fr. 6,25 di IVA; la tassa per le canalizzazioni è di Fr. 117.-, a cui si somma l'IVA di Fr. 9,10, per un totale dovuto per l'anno 2020 di Fr. 390,35 (doc. 47-3/10). A ciò si addizionano Fr. 2'092,15 (doc. 47-6/10) per le spese di riscaldamento, acqua calda e corrente delle parti comuni.

2.9. Da quanto precede discende che dal 1° ottobre 2017 la ricorrente versa un canone locativo netto di Fr. 705.- al mese.

Nel caso in esame, non è infatti possibile considerare il rimborso al locatore di tali spese come dei conguagli nel senso stretto del termine e farle rientrare sotto l'art. 10 cpv. 1 lett. b 2a frase LPC senza tenerne conto. Non va infatti dimenticato che per anni l'assicurata ha versato al locatore mensilmente una pigione netta e degli acconti mensili, ma che, a causa di quanto evidenziato, i contraenti hanno convenuto un nuovo sistema di versamento delle spese accessorie per i pagamenti da parte della ricorrente, che prevedeva di saldarle una volta ricevuti i conteggi.

Le spese di Fr. 2'031,90 nel 2011 e di Fr. 2'092,15 nel 2020 per il riscaldamento e l'acqua calda, come pure le spese per le tasse uso canalizzazioni e per il consumo di acqua potabile, assunte personalmente dall'assicurata sulla base delle fatture prodotte dal proprietario di casa, non costituiscono dunque un conguaglio delle spese accessorie, che andrebbe ad aggiungersi agli acconti versati, di solito, mensilmente insieme alla pigione netta.

Per questo motivo, la seconda frase dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC non entra qui in considerazione e, pertanto, la soluzione a cui è giunta la Cassa cantonale di compensazione, ovvero di non considerare le summenzionate spese siccome costituiscono un conguaglio,

non è corretta.

La decisione impugnata va annullata e gli atti devono essere rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché provveda ad accertare adeguatamente gli importi e le modalità di pagamento delle pigioni e delle spese accessorie computabili dal 2017 al 2021.

Sulla scorta di questi accertamenti (in merito si veda l'attestazione del 10 gennaio 2022 [doc. 60-2/7] in cui il locatore ha indicato di ricevere dall'interessata una pigione annua di Fr. 10'942,65, spese accessorie comprese), l'amministrazione dovrà ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari dal 1° ottobre 2017 al 30 novembre 2021, computando la pigione netta esposta nei considerandi precedenti e conteggiando le spese accessorie riconoscibili. Il forfait dell'art. 16b OPC-AVS/AI per le spese di riscaldamento non va invece considerato.

La Cassa cantonale di compensazione determinerà eventuali obblighi di restituzione se quanto versato dalla ricorrente sarà inferiore ai Fr. 11'003.- che la Cassa ha a suo tempo stabilito.

Questa Corte evidenzia infine che, poiché possono essere considerate soltanto le spese accessorie connesse alla locazione di un'abitazione, le spese per la locazione di un parcheggio non sono riconosciute (N. 3235.01 DPC). Il costo di Fr. 300.- (doc. A6) per il posteggio comunale affittato dalla ricorrente non può a giusta ragione essere riconosciuto.

2.10. Visto l'esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 9C_613/2019 del 7 maggio 2021; STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1), la ricorrente avrebbe diritto a delle ripetibili, ma non essendo patrocinata non le sono riconosciute (art. 61 lett. g LPGGA).

Inoltre, portando il ricorso sul diritto alle prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbisLPGGA).

Sul tema, cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.